



Cassa Mutua Cooperativa Italiana

PER LE PENSIONI

Autorizzata a funzionare con R. Decreti in data 10 Marzo 1904, 18 Febbraio 1907 e 6 Maggio 1909
a sensi delle Leggi 26 Gennaio 1902, N. 9, 7 Luglio 1907, N. 533
e Regolamenti 21 Luglio 1902, N. 346 e 8 Dicembre 1907, N. 840

TELEFONI:

Uffici 36-14
Uffici sportelli 43-25
Direzione 25-13
Direttore 18-52

SEDE CENTRALE: Via Susa, 5 (Palazzo proprio) - TORINO



Torino, 19 luglio 1912.

RISERVATA

EGREGIO SIGNOR AGENTE,

Con Circolare in data 10 corrente, l'egregio signor ing. Giacomo Cometti, agente di questa Cassa Pensioni per la città di Venezia, si rivolge alla S. V. per invitarla ad un'azione comune da farsi presso il Ministero di A. I. C. ed intesa ad ottenere:

- a) un assegno proporzionale alle prestazioni passate;
- b) l'incarico delle liquidazioni secondo quanto verrà stabilito;
- c) un assegno per queste nuove prestazioni e liquidazioni;
- d) una percentuale sulle somme che verranno liquidate ai soci.

Pur lasciandola libera di agire come meglio riterrà nel proprio interesse, mi preme farle osservare che l'azione che l'ing. Cometti vorrebbe iniziare presso il Ministero di A. I. C. non potrebbe forse che intralciare e danneggiare quella che questa Amministrazione e questa Direzione stanno espletando allo scopo e nell'intento di ottenere che tanto il personale della Sede Centrale, come quello delle Succursali, come i signori Agenti — che di fronte alla liquidazione voluta dalla legge sul Monopolio delle assicurazioni si trovano pressochè nelle identiche condizioni — possano, se non nella loro totalità, almeno nella loro grande maggioranza, essere assunti dal nuovo Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Ed è questa l'unica aspirazione cui può e deve tendere il personale tutto di questa Cassa Pensioni, perchè mentre non sembra ammissibile che possa essere accolta la domanda di un assegno proporzionale alle prestazioni passate — domanda che dipende, ad ogni modo, non dal Ministero, ma dal futuro Regio Commissario liquidatore — le altre tre richieste riguardanti l'incarico delle liquidazioni, un assegno per le nuove prestazioni di liquidazione, una percentuale sulle somme che verranno liquidate ai soci, anche esse di spettanza del R. Commissario liquidatore, hanno in realtà un valore molto relativo.

Basta infatti considerare che occorreranno mesi e mesi prima che la liquidazione sia compiuta, e che durante tutto il tempo che intercorrerà dal giorno dell'entrata in vigore della legge a quello in cui si cominceranno a pagare le somme spettanti ai soci recedenti — periodo di tempo, si ripete, che sarà lunghissimo — il personale di questa Cassa, se non riuscirà a farsi assumere, come è a credere e a sperare, dall'Istituto Nazionale di Assicurazione, dovrà forzatamente cercare, in altro campo e con altri mezzi, un lavoro che lo compensi del perduto impiego presso la Cassa Pensioni.

Ciò premesso, e riconfermando che tutta l'opera di questa Amministrazione e di questa Direzione è intesa a tutelare nei limiti del possibile gli interessi del personale tutto — sia della Sede Centrale, che delle Succursali, che delle Agenzie — e che sembra a questa Direzione meno opportuna l'iniziativa dell'ing. Cometti perchè meglio varrebbe invece un'azione intesa a persuadere i soci — anche nel loro interesse — a non valersi della facoltà del recesso, ma a passare alle nuove forme di assicurazioni statali, inscrendosi o alla Cassa Nazionale di Previdenza o all'Istituto Nazionale di Assicurazioni, Ella vorrà credere ad ogni modo che questi miei consigli sono dettati unicamente dal desiderio mio vivissimo di giovare al personale di questa Società in quest'ora men lieta che sta attraversando.

Colla massima osservanza,

IL DIRETTORE
Dottor Carlo Chiappori.



Corporate Heritage
& Historical Archive